



COMUNE DI CONSELICE Provincia di Ravenna

Id. 345962

Fascicolo n. 2010/05 01/003073

D E T E R M I N A Z I O N E N. 3 del 02/02/2016

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

OGGETTO: CAUSA CIVILE BALDASSARI ANGELO/COMUNE DI CONSELICE - RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1284/2015 PROMOSSO DAL SIG. BALDASSARI ANGELO - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:

- questo Comune è coinvolto in diversi procedimenti giudiziari con il Sig. Baldassarri Angelo aventi origine da un primo ricorso al TAR Emilia Romagna del Sig. Baldassarri avverso la delibera di C.C. n.183 del 27/9/77, con la quale il Consiglio comunale di questo Comune non approvava l'aggiudicazione provvisoria disposta da un'apposita commissione comunale a favore del Sig. Angelo Baldassari, di un'asta immobiliare avente ad oggetto la vendita di un appartamento di proprietà comunale, posto in Piazza Foresti n.36, per un'irregolarità riscontrata nella presentazione "a mani" dell'offerta da parte del Sig. Baldassari, unico partecipante all'asta,
- a definizione della causa instaurata dal Sig. Baldassari contro il Comune di Conselice in sede amministrativa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 936/1995, accogliendo in appello il ricorso presentato dallo stesso, annullava la citata delibera di C.C. n. 183/1977;
- di conseguenza questo Comune con delibera di C.C. n. 70 del 30/9/96 provvedeva a dare esecuzione alla citata sentenza, approvando il procedimento di gara e aggiudicando l'immobile al Sig. Baldassari, al prezzo rivalutato monetariamente in base agli indici ISTAT in L. 143.021.225;
- su successivo ricorso del Sig. Baldassari per l'annullamento del suddetto provvedimento di C.C. n. 70/96, il TAR E.R. si pronunciava respingendo la richiesta di sospensiva mentre il Consiglio di Stato, cui il Sig. Baldassarri ricorreva per ottenere l'esecuzione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 936/95, con decisione n. 2056/98 respingeva il ricorso affermando la legittimità della delibera di C.C. n. 70/96 e quindi della prevista rivalutazione del prezzo di vendita dell'immobile in questione;
- con diverse note e da ultimo la nota prot. 975 del 8/2/99 il Comune di Conselice invitava quindi il Sig. Baldassari a giungere ad una legittima conclusione del contenzioso, stipulando la compravendita entro il termine ivi stabilito, a pena di revoca dell'aggiudicazione, attuata poi alla inutile scadenza del termine, con determina del responsabile dell'area Pianificazione-Gestione Economico-territoriale n. 195 del 28/6/99;
- a procedimento di revoca non ancora ultimato, il Sig. Angelo Baldassari citava in giudizio il Comune di Conselice avanti al Tribunale Civile di Ravenna per ottenere il risarcimento del

danno conseguente al mancato utilizzo dell'immobile de quo dal 1977 al 29/7/98, il riconoscimento di una somma per provvedere al ripristino dell'immobile, il trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art.2932 c.c., in conseguenza del quale con delibera di G.C. n. 31 del 2/3/99 il Comune di Conselice si costituiva in giudizio (patrocinio legale Avv. Sabadini di Ravenna);

- Il Sig. Baldassari promuoveva di seguito un nuovo ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensiva, della citata determinazione di revoca n.195/99, in conseguenza del quale il Comune di Conselice con delibera di G.C. n. 106 del 9/9/99, si costituiva in giudizio (patrocinio legale Studio Graziosi di Bologna) nella citata causa amministrativa;
- tale procedimento è tutt'ora in corso presso il Consiglio di Stato, su iniziativa di questo Comune, dopo che il TAR Emilia Romagna, con sentenza n. 851/2011, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Baldassari annullando la determina di revoca n. 195/99;
- il citato procedimento civile presso il Tribunale di Ravenna, si concludeva con le sentenze di condanna n. 490/2006 e n. 653/2009 del 12/8/2009, che prevedevano in particolare il pagamento in favore del ricorrente Sig. Baldassari di una somma di oltre € 184.000,00;
- questo Comune attivava quindi il ricorso in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi emessi in seguito alle citate sentenze del Tribunale Civile di Ravenna n. 490/2006 e n. 653/2009, (patrocinio legale Avv. Sabrina Ferri di Lugo), ricorso che veniva accolto dal Tribunale con sentenza 163/2012; ed impugnava inoltre, avanti la Corte di Appello di Bologna, le sentenze del Tribunale Civile di Ravenna n. 490/2006 e n. 653/2009, ivi compresa contestuale istanza di sospensione di esecutività (patrocinio legale Studio Graziosi);
- la Corte di Appello di Bologna, ha inizialmente accolto l'istanza di esecutività, poi anche il ricorso con sentenza n. 1284/2015, annullando la sentenza civile di primo grado, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- il Sig. Baldassari Angelo ha impugnato la citata sentenza 1284/2015 della Corte di Appello di Bologna presso la Suprema Corte di Cassazione, giusta comunicazione inviata dall'Avv. Benedetto Graziosi con nota del 20/1/2016 (prot. Comunale 702 del 21/1/2016)
- con delibera di G.C. n. 56 del 6/5/2014:
 - si approvava la costituzione in giudizio di questo Comune per resistere nel procedimento di cui sopra, avanti alla Suprema Corte di Cassazione di Roma;
 - si rinviava a separati atti del competente Responsabile di Area ogni conseguente determinazione per il conferimento dell'incarico al procuratore speciale per la difesa del Comune di Conselice, conferendo ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, nonchè impegno di spesa, prenotando la somma stimata per la costituzione del fondo spesa di € 13.000,00 al cap. 3010CE – articolo 3310 del bilancio 2015/2017 annualità 2016 (prenotazione n. 214/2016), in gestione al Responsabile dell'Area Servizi Generali;
 - si autorizzava il Sindaco pro tempore o chi lo sostituisce per legge o per delega, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa del Comune di Conselice;

Considerato che occorre ora procedere come sopra disposto alla determinazione di incarico e costituzione di fondo spese;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2015 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2015-2017 e Documentazione Unico di Programmazione (D.U.P.) 2015/2017 (D.Lgs n 118/2011 – DPCM 28/12/2011)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 4/06/2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di gestione – Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi 2015-2017 (art.197 – comma 2 – lett.a del D.lgs n.267/2000 e art.10 D.Lgs n.150/2009);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2016 ad oggetto "Armonizzazione dei sistemi contabili: linee di indirizzo per la gestione. Approvazione esercizio provvisorio-autorizzazione PEG Provvisorio nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 – Comune di Conselice";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12/01/2016 ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016/2018 e aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016/2018 – Comune di Conselice";
- delibera di C.C. n. 3 del 21/1/2016 ad oggetto "Presentazione del bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 e Documento unico di Programmazione 2016-2018";
- il Programma degli incarichi individuali di cui all'art. 3 comma 55 della L. 244/2007 e ss.mm. approvato con il bilancio di previsione con la citata delibera di C.C. n. 24/2014;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 è stato differito, tra l'altro, al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali ;

Visto l'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

Visto il decreto legislativo n. 118/2001 – Allegato n. 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – paragrafo 8 – "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

Dato atto che secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 267/2000 e del Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, sopra richiamati:

- nel corso dell'esercizio provvisorio, relativamente alle spese correnti, possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, somme non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato");

- non sono soggette al limite del dodicesimo le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- le spese di investimento, di norma, non possono essere impegnate;

Dato atto che le spese previste dal presente atto non sono frazionabili in quanto connesse ad una prestazione professionale inscindibile;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
- l'art. 3, comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) a norma del quale "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,

indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.”;

- l'art. 3, comma 56 della citata Legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Dato atto che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 comma 127 della L. 23/12/96 n. 662, e art. 30 comma 6 del Regolamento di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/01;
- Il presente atto rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e quindi è da trasmettere alla Corte dei Conti;
- il presente provvedimento è coerente con il citato Programma degli incarichi individuali di cui all'art. 3 comma 55 della L. 244/2007 e ss.mm.

Richiamato inoltre l'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della L. n. 136/2010, come modificato e integrato dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 17/12/2010 n. 217;

Viste le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari approvate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 7/7/2011, e preso atto che l'incarico conferito con il presente atto è da ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della normativa in questione;

Visto l'art. 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis del TUEL;

Visto il regolamento di organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 96 del 9/11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18 relativo all'adozione delle determinazioni;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
 - lo Statuto dell'Ente;
 - il vigente Regolamento di Contabilità;
 - l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 96 del 9/11/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni
 - l'organigramma dell'Ente
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 30/1/2015 recante nomina dei Responsabili di Area e relativi supplenti per il periodo dal 1/2/2015 e fino alla scadenza del mandato politico (2019), successivamente integrato con Decreto n. 2 del 20/2/2015 per la nomina del Supplente del Responsabile dell'Area Cultura e Comunicazione;

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico per la rappresentanza e assistenza del Comune nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione di cui alla delibera di G.C. n. 16/2016 citata in premessa, gli avv.ti Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, anche disgiuntamente tra loro, eleggendo domicilio presso e nello Studio del Dr. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2 - fax 06 97250762, il quale anticiperà in nome e per conto degli incaricati le spese (che questi rimborseranno previa verifica), conferendo ai medesimi ogni ampia facoltà di diritto e di legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire e rappresentare, nonché di eleggere domicilio ovunque possa occorrere,
2. Precisare che con la citata delibera di G.C. si autorizzava il Sindaco pro tempore o chi lo sostituisce per legge o per delega, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa del Comune di Conselice
3. Di impegnare la somma di € 13.000,00 di cui alla prenotazione di impegno 214/2016 al capitolo 3310CE – art. 3310 bilancio 2015/2017 annualità 2016, per costituzione fondo spese inerenti l'incarico in discorso, e come meglio risulta dalla sottostante tabella;
4. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL
5. di dare atto che:
 - il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio Segreteria, sul sito web del Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 comma 127 della L. 23/12/96 n. 662, e art. 30 comma 6 del Regolamento di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
 - il presente atto rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 30, comma 7 del citato Regolamento Generale di Organizzazione;
 - Il presente atto rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e quindi è da trasmettere alla Corte dei Conti;
 - il presente incarico è escluso dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato e integrato dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 17/12/2010 n. 217;
 - il presente provvedimento è coerente con il Programma degli incarichi individuali di cui all'art. 3 comma 55 della L. 244/2007 e ss.mm. approvato contestualmente al bilancio con delibera di C.C. n. 24/2014;

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CUP
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010CE - Art:3310	CONTENZIOSO BALDASSARRI / COMUNE DI CONSELICE - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI	GRAZIOSI BENEDETTO,0082525 0376 ,VIA DEI MILLE 7/2,40121,BOLOGNA, BO,BANCA, IBAN: IT26E03239016001000	2016/214/1	€ 13.000,00	

	- Cdr:CDR009 - Cdg:003	BOLOGNA N. 1284 / 2015 - RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - FONDO SPESE LEGALI	00132489			
--	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	--

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI
Avv. Valeria Villa